

REGOLAMENTO (CEE) N. 927/93 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3919/92 che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale ammissibile di catture per il 1993 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca; che le possibilità di pesca debbono essere assegnate agli Stati membri conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, punto ii) di detto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92⁽²⁾ stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il TAC per il 1993 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di quest'ultimo;

considerando che, in conformità alla procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità econo-

mica europea ed il Regno di Norvegia⁽³⁾ ed all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo della Svezia⁽⁴⁾, le parti si sono consultate sui loro diritti di pesca reciproci per il 1993 nello Skagerrak e nel Kattegat; che dette consultazioni si sono concluse positivamente e che, di conseguenza, è possibile determinare definitivamente i TAC e le parti comunitarie disponibili per le popolazioni di dette zone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3919/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento per le parti corrispondenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.